Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **ROMA - Martedì, 9 gennaio 1934 - ANNO XII** — **Numero 6**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il Loro abbonamento versando il corrispondente importo nel c/c postale 1-2640.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere in Milano una Esposizione di pittura cinese antica e moderna.

Con decreto in data 4 dicembre 1933-XII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre detto, registro n. 11 Finanze, foglio n. 344, l'on. senatore Borletti, nella sua qualità di presidente dell'apposito Comitato esecutivo, è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, un'Esposizione di pittura cinese antica e moderna indetta in Milano dal 17 dicembre 1933-XII al 10 gennaio 1934-XII.

(1597)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 1778.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Cernobbio.

N. 1778. R. decreto 26 ottobre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato con modificazioni lo statuto organico della Congregazione di carità di Cernobbio (provincia di Como).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 1779.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Sesto.

N. 1779. R. decreto 26 ottobre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato con una modificazione lo statuto organico della Congregazione di carità di Sesto (provincia di Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 2 novembre 1933, n. 1780.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Dignano.

N. 1780. R. decreto 2 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato con una modificazione lo statuto organico della Congregazione di carità di Dignano (provincia di Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 2 novembre 1933, n. 1781.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Segni.

N. 1781. R. decreto 2 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di

Stato, Ministro per l'interno, viene approvato con modificazioni lo statuto organico della Congregazione di carità di Segni (provincia di Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 2 novembre 1933, n. 1782.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Luigi Tagliabò », in S. Andrea, frazione del comune di Cocquio Trevisago.

N. 1782. R. decreto 2 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Luigi Tagliabò », con sede in S. Andrea, frazione del comune di Cocquio Trevisago (Varese), viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato con modificazioni il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 2 novembre 1933, n. 1783.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Baronessa Ottavia Castelli », in Binetto, frazione di Grumo Appula.

N. 1783. R. decreto 2 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Baronessa Ottavia Castelli », con sede in Binetto, frazione di Grumo Appula (provincia di Bari), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato con modificazioni il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 2 novembre 1933, n. 1784.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Principe di Piemonte », in Marano Lagunare.

N. 1784. R. decreto 2 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Principe di Piemonte » con sede in Marano Lagunare (provincia di Udine) viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato con una modificazione il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 17 maggio 1933, n. 1785.
Dichiarazione di istituzione pubblica di beneficenza del « Legato della Carità », in Lardaro, frazione di Roncone.

N. 1785. R. decreto 17 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene dichiarato istituzione pubblica di beneficenza il « Legato della Carità » con sede in Lardaro, frazione di Roncone (provincia di Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 2 novembre 1933, n. 1786.
Riconoscimento dell'unione temporanea della parrocchia di S. Nicolò di Bari con quella di S. Andrea, in Arcidosso.

N. 1786. R. decreto 2 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la Bolla del Vescovo di Montalcino in data 1° maggio 1932, con cui si dispone l'unione temporanea soggettiva nel sac. Giuseppe Monaci della parrocchia di S. Nicolò di Bari con quella di S. Andrea in Arcidosso.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 2 novembre 1933, n. 1787.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa del Gesù, in Genova.

N. 1787. R. decreto 2 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa del Gesù, in Genova, via Petrarca n. 1.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 1788.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Ladinia.

N. 1788. R. decreto 26 ottobre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato con una modificazione lo statuto organico della Congregazione di carità di Ladinia (provincia di Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 9 novembre 1933, n. 1789.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Saonara.

N. 1789. R. decreto 9 novembre 1933, col quale sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato con una modificazione lo statuto organico della Congregazione di carità di Saonara (provincia di Padova).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1933 - Anno XII

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 27 novembre 1933.
Modalità ed effetti dei controlli di carattere tecnico-scientifico da parte del Consiglio nazionale delle ricerche sui prodotti e preparati nazionali per commissione di pubbliche amministrazioni e di privati.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Veduto l'art. 3 della legge 26 maggio 1932, n. 598, che apporta modificazioni all'ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Sulla proposta del Direttorio del Consiglio nazionale delle ricerche;

Decreta:

Art. 1.

Chi, a norma dell'art. 3 della legge 26 maggio 1932, n. 598, intenda chiedere il controllo di un prodotto nazionale deve rivolgere istanza al Consiglio nazionale delle ricerche.

La domanda redatta in carta legale da L. 3, se fatta dai privati produttori, deve essere corredata:

a) di una dettagliata relazione sulla composizione e le proprietà del prodotto da controllare, e dell'indicazione delle eventuali disposizioni, di leggi o di regolamenti, dalle quali siano state fissate le caratteristiche del prodotto stesso;

b) di due o più campioni di tale prodotto;

c) della dichiarazione di accettare le indagini o inchieste all'uopo prescritte oltre quelle speciali che venissero richieste dal Consiglio.

Chiunque richiede il controllo di specialità medicinali o di presidi medici e chirurgici deve, altresì, fornire la prova di avere già ottenuta l'autorizzazione alla produzione ed al commercio dei medesimi, a norma e per gli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.

Art. 2.

Il Consiglio, ricevuta la domanda, richiede il deposito della somma che si presume necessaria alla effettuazione del controllo e che deve essere versata alla Banca d'Italia dal richiedente entro dieci giorni dalla notifica, e stabilisce la persona oppure i laboratori, stabilimenti o istituti nei quali il controllo deve essere effettuato.

Il Consiglio nazionale potrà anche indicare i richiedenti a dimostrare che essi dispongono dei mezzi tecnici ed economici atti ad assicurare la regolare fabbricazione del prodotto.

In ogni caso il prodotto deve essere sottoposto ad almeno due distinti controlli, da parte di istituti diversi.

Art. 3.

Pervenuti al Consiglio i dati relativi al controllo eseguito, la Sezione competente, su relazione del referendario, delibera se il richiedente possa essere autorizzato ad apporre sui prodotti la dichiarazione « controllato dal Consiglio nazionale delle ricerche » e la sigla « C.N.R. ».

In caso di deliberazione favorevole, la concessione è fatta con ordinanza del presidente contenente i dati dell'eseguito controllo.

L'ordinanza viene notificata agli interessati e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale di quell'Amministrazione centrale che abbia eventualmente emanato le norme relative alle caratteristiche del prodotto controllato.

Le deliberazioni negative debbono essere comunicate agli interessati: esse debbono essere motivate e contenere, se del caso, gli opportuni suggerimenti per dar modo ai produttori di migliorare i prodotti eliminando le deficienze rilevate.

Art. 4.

In caso di deliberazione negativa, il richiedente può nel termine di 30 giorni dalla data della comunicazione presentare reclamo al Consiglio che giudica insindacabilmente a sezioni riunite.

Art. 5.

Il Consiglio ha facoltà di disporre, in ogni tempo ed a spese degli interessati, l'esecuzione degli accertamenti che ritenesse necessari per assicurarsi che i prodotti o preparati, già controllati e per i quali abbia rilasciato la dichiarazione e concesso l'uso della sigla, di cui all'art. 3, presentino inalterati i requisiti ad essi riconosciuti nell'esame che precedentemente ne venne fatto.

Per la effettuazione di tale controllo il Consiglio può procedere alla visita delle officine e degli stabilimenti, nei quali il prodotto od il preparato viene fabbricato e far prelevare campioni per farne eseguire l'esame ed il controllo a norma degli articoli precedenti.

Qualora dai predetti accertamenti risultino elementi che importino, da parte del Consiglio nazionale, la revoca della concessione dell'uso della sigla, di cui all'art. 3, ne verrà data notizia agli interessati, che avranno facoltà di presentare, entro dieci giorni, al Consiglio i chiarimenti che ritenessero del caso.

La revoca della dichiarazione e della concessione, di cui sopra, è fatta a mezzo di ordinanza motivata del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, e deve essere notificata agli interessati, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sulle altre pubblicazioni ufficiali di cui al precedente art. 3.

In casi manifesti di dolo nella alterazione del prodotto il Consiglio nazionale può chiedere in via d'urgenza che sia proibita la vendita al pubblico del prodotto controllato, e di fare anche procedere al temporaneo sequestro di esso a mezzo dell'autorità competente.

Art. 6.

I prodotti controllati che venissero successivamente variati nella loro composizione debbono essere sottoposti nuovamente a controllo da parte del Consiglio su domanda degli interessati, per la conferma della concessione precedentemente ottenuta.

Art. 7.

Per l'esecuzione dei controlli sono stabilite apposite tariffe approvate dal Consiglio su proposta della Sezione competente.

Le tariffe comprendono il rimborso delle spese occorrenti alla effettuazione del controllo e l'importo degli emolumenti spettanti agli istituti, laboratori o stabilimenti nei quali il controllo viene eseguito.

Nei casi non contemplati dalle tariffe, l'ammontare delle spese e degli emolumenti, di cui al precedente comma, è determinato e liquidato di volta in volta dal Consiglio insindacabilmente.

Qualsiasi spesa d'impianto che dovesse effettuarsi presso gli istituti, laboratori o stabilimenti per l'esercizio dei controlli è a carico dei richiedenti.

È costituita presso la Banca d'Italia una apposita gestione dei fondi versati per il controllo del prodotto nazionale.

Art. 8.

Presso il Consiglio nazionale delle ricerche è conservato un registro dei prodotti controllati, nel quale debbono essere annotate le indicazioni del committente, l'oggetto della prestazione, l'importo pagato, e la data di notificazione dell'ordinanza agli interessati.

Ogni prodotto avrà un numero di matricola che sarà riportato sull'ordinanza, di cui all'art. 3.

Uguale registro con corrispondenti annotazioni è tenuto presso ogni laboratorio, stabilimento o istituto dove il controllo è stato eseguito.

Un altro registro è conservato presso il Consiglio nazionale, contenente le indicazioni delle officine o stabilimenti

in cui viene fabbricato il prodotto, di cui sia stato chiesto il controllo.

Gli originali delle deliberazioni e degli atti relativi sono custoditi presso la Segreteria del Consiglio almeno per un decennio, per ogni richiesta di copia o di certificato da parte degli interessati.

Per il rilascio di tali copie o certificati deve essere corrisposto un diritto fisso, che sarà stabilito dal Direttorio del Consiglio nazionale.

Art. 9.

A cura del Consiglio viene annualmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno l'elenco degli istituti, stabilimenti e laboratori, nei quali può essere eseguito il controllo dei prodotti nazionali.

Art. 10.

Il Consiglio nazionale delle ricerche non assume alcuna responsabilità per i prodotti controllati, sia verso i richiedenti, sia verso i terzi.

Il presente decreto è comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

(1579)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1933.
Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto romano di San Michele in Roma.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale in data 25 ottobre 1933, col quale fu prorogato fino al 24 dicembre c. a. il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Istituto romano di S. Michele, in Roma;

Vista la proposta del prefetto;

Ritenuto la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine assegnatogli;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 1° febbraio 1934.

Il prefetto di Roma, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 dicembre 1933 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1604)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-309.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Posar Luigi di Giovanni e fu Iacas Giovanna, nato a Buie il 15 aprile 1897 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Pozzari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Papo Maria di Antonio, nata il 24 dicembre 1899, moglie;
2. Posar Luigia di Luigi, nata il 31 maggio 1920, figlia;
3. Posar Libero di Luigi, nato il 19 giugno 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(13)

N. 11419-308.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Seranz Antonio fu Andrea e di Meneguzzi Anna, nato a Monfalcone il 10 settembre 1897 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Soranzio ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pieruzzo Luigia di Domenico, nata il 21 marzo 1903, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(14)

N. 11419-307.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marsich Bernardo di Francesco e fu Domenica Sablich, nato a Pola il 7 marzo 1883 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Marsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Pavanello Orsola fu Domenico, nata il 4 luglio 1881, moglie;
2. Marsich Giuseppina di Bernardo, nata il 2 luglio 1909, figlia;
3. Marsich Bernardo di Bernardo, nato il 6 aprile 1915, figlio;
4. Marsich Maria Vittoria, di Bernardo, nata il 10 dicembre 1917, figlia;
5. Marsich Arturo di Bernardo, nato il 21 gennaio 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(15)

N. 11419-306.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gherbaz Antonio fu Antonio e di Sestan Angelina, nato a Padena il 7 novembre 1895 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Garbassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Bernardis Maria di Silvio, nata il 10 maggio 1902, moglie;
2. Gherbaz Liliana Leonilda di Antonio, nata il 7 febbraio 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(16)

N. 11419-305.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Battistig Ferruccio fu Giuseppe e di Emilia Rocco, nato a Trieste il 24 giugno 1892 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Battisti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Bratassovich Pierina di Giovanni, nata il 10 aprile 1901, moglie;
2. Battistig Pia Maria di Ferruccio, nata il 27 gennaio 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(17)

N. 11419-304.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Carlo fu Carlo e fu Bussanich Antonia, nato a Lussimpiccolo il 13 maggio 1893 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Piccini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rerecich Elisabetta di Marco, nata il 26 settembre 1898, moglie;
2. Picinich Carlo di Carlo, nato l'8 aprile 1924, figlio;
3. Picinich Giovanna Antonia di Carlo, nata il 21 ottobre 1925, figlia;
4. Picinich Tosca Anna Maria di Carlo, nata il 7 febbraio 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(18)

N. 11419-303.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso

a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mussunich Vittorio fu Giuseppe e di Karabaich Antonia, nato a Pola il 23 agosto 1897 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Mussini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(19)

N. 11419-302.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferletic Francesco fu Giovanni e di Gergolet Maria nato a Doberdò del Lago il 16 luglio 1900 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Ferletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Gergolet Carolina fu Stefano, nata il 2 marzo 1900, moglie;
2. Ferletic Milena di Francesco, nata il 9 febbraio 1922, figlia;
3. Ferletic Rado di Francesco, nato il 13 dicembre 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(20)

N. 11419-301.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bozic Giovanni fu Giovanni e fu Maria Bertok, nato a Muggia il 22 gennaio 1897 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Bossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Novel Maria di Domenico, nata il 31 luglio 1898, moglie;
2. Bozic Bruna di Giovanni, nata il 4 maggio 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(21)

N. 11419-300.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mussunich Antonio Pietro fu Giuseppe e di Antonia Carabaich, nato a Pola il 21 novembre 1890 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Mussini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Rodar Irma di Antonio, nata il 20 novembre 1903, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il Prefetto: PORRO.

(22)

N. 11419-299.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Zottig Bernardo di Giacomo e di Pin Angela, nato a S. Polo di Monfalcone il 7 luglio 1898 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Pacor Antonietta di Mattia, nata il 28 settembre 1902, moglie;
2. Zottig Aldo di Bernardo, nato il 28 maggio 1923, figlio;

3. Zottig Bernardo di Bernardo, nato il 18 dicembre 1924, figlio;

4. Zottig Lucia di Bernardo, nata l'8 febbraio 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(23)

N. 11419-297.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lakovic Carlo di Giuseppe e di Maria Delkot, nato a Doberdò del Lago il 10 giugno 1900 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Laco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Iuren Amelia di Giuseppe, nata il 28 ottobre 1898, moglie;

2. Lakovic Branca di Carlo, nata il 24 ottobre 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(24)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si comunica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 2 gennaio 1934-XII il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1732, concernente la sistemazione dei rapporti di credito fra il Tesoro dello Stato ed alcune società della Venezia Giulia.

(1608)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A' termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il due corrente è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 30 novembre 1933, n. 1714, riguardante l'autorizzazione della spesa di L. 1.470.000 per provvedere alla difesa dell'Idroscalo di Ostia.

(1609)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, in data 28 dicembre 1933, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1711, che integra la composizione del Tribunale supremo militare con la rappresentanza della Regia aeronautica.

(1610)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 4.

Media dei cambi e delle rendite

del 5 gennaio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.97
Inghilterra (Sterlina)	61.72
Francia (Franco)	74.55
Svizzera (Franco)	368.15
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.15
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.665
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.07
Cecoslovacchia (Corona)	56.90
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.78
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.565
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.15
Olanda (Fiorino)	7.695
Polonia (Zloty)	215 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	157.75
Svezia (Corona)	3.235
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50% (1906)	91.575
Id 3,50% (1902)	90.125
Id. 3% lordo	66.875
Consolidato 5%	96.625
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.425
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	101.025
Id. id. id. 1940	105.90
Id. id. id. 1941	105.95
Obbligazioni Venezie 3,50%	94.125

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma – Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.